

Rivista trimestrale | Gennaio/Marzo 2026

DIREZIONE

Carlo BONZANO - Cristiano CUPELLI - Donatella CURTOTTI - Stefano FIORE
Luigi KALB - Marco GAMBARDELLA - Bartolomeo ROMANO - Giorgio SPANGHER

Coordinamento: Fabrizio GALLUZZO

COMITATO EDITORIALE

Ersi BOZHEKU - Guido COLAIACOVO - Francesco COMPAGNA - Luana GRANOZIO
Luigi LUDOVICI - Ottavia MURRO - Mattia ROMANO

IN EVIDENZA

EDITORIALI

Bartolomeo Romano, **Il femminicidio: tra ragioni politiche e principi del diritto penale**

ARTICOLI

Stefano Fiore, **Oltre il populismo. Il diritto penale senza qualità come sedativo degli allarmi mediatici**

Donatella Curtotti - Giuseppe Giliberti - Wanda Nocerino, **Verso uno statuto probatorio europeo per l'acquisizione delle comunicazioni criptate**

OPINIONI

Marco Gambardella, **Il delitto di femminicidio: il "fatto è commesso come atto" e altre amenità nel disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati**

Antonella Massaro, **Dal "divorzio all'italiana" al femminicidio: il cambio di passo del diritto penale di fronte alle questioni di genere**

Direzione

Carlo Bonzano – Cristiano Cupelli – Donatella Curtotti – Stefano Fiore – Marco Gambardella – Luigi Kalb – Bartolomeo Romano – Giorgio Spangher

Coordinamento

Fabrizio Galluzzo

Comitato editoriale

Ersi Bozheku – Guido Colaiacovo – Francesco Compagna – Luana Granozio – Luigi Ludovici – Ottavia Murro – Mattia Romano

Comitato di garanzia

Ennio Amodio – Massimo Donini – Paolo Ferrua – Leonardo Filippi – Sergio Moccia – Fermin Morales Prats – Tullio Padovani – Luigi Stortoni – Francesco Viganò – Eugenio Raul Zaffaroni

Comitato scientifico editoriale

Enrico Mario Ambrosetti – Giuliano Balbi – Stefano Canestrari – Donato Castronuovo – Elena Maria Catalano – Mauro Catenacci – Antonio Cavaliere – Giovanni Cocco – Carlotta Conti – Giovannangelo De Francesco – Pierpaolo dell'Anno – Andreana Esposito – Giovanni Flora – Gabriele Fornasari – Alberto Gargani – Dario Grosso – Carlo Longobardo – Vincenzo Maiello – Adelmo Manna – Antonella Marandola – Anna Maria Mauge-ri – Nicola Mazzacupa – Carlo Enrico Paliero – Marco Pelissero – Lucia Risicato – Francesco Schiaffo – Sergio Seminara – Silvia Tordini Cagli – Francesco Vergine – Costantino Visconti

Comitato scientifico (revisori)

Tutti i contributi sono sottoposti in forma anonima a peer review. La peer review, c.d. revisione paritaria, è finalizzata a garantire il livello qualitativo della Rivista.

I contributi pervenuti per la pubblicazione nella Rivista vengono trasmessi, in forma anonima, a un revisore scelto tra i membri del Comitato dei Revisori tenendo conto delle loro competenze specifiche.

Il Revisore trasmette alla Direzione Scientifica, nel rispetto dei tempi indicati, una succinta valutazione, adeguatamente motivata, del lavoro indicando la meritevolezza di pubblicazione. Qualora il giudizio sia di meritevolezza della pubblicazione, il Revisore può indicare, in prospettiva migliorativa, ulteriori interventi.

Sono oggetto di revisione i contributi destinati alle rubriche, agli approfondimenti, agli articoli e alle note a sentenza, nonché sotto le voci "Commenti" e "Dalle Corti" contenute nella Rivista web, inoltre sono soggetti a revisione tutti i contributi inseriti nella Rivista a stampa.

La documentazione relativa alla procedura di revisione svolta per ciascun contributo è conservata dal coordinamento di redazione.

Il comitato dei revisori della rivista Penale Diritto e Procedura è composto da:

Ali Abukar Hayo – Giuseppe Amarelli – Roberto Bartoli – Alessandro Bondi – Pasquale Bronzo – Mario Caterini – Marco Cecchi – Andrea Chelo – Luigi Cornacchia – Francesca Curi – Agostino De Caro – Giuseppe Della Monica – Giulio De Simone – Alessandro Diddi – Andrea Di Landro – Alberto Di Martino – Roberto Flor – Luigi Foffani – Rossella Fonti – Emanuela Fronza – Gianluca Gentile – Filippo Giunchedi – Dario Grosso – Clelia Iasevoli – Nicola Madia – Gabriele Marra – Valentina Masarone – Luca Mario Masera – Antonella Massaro – Maria Novella Masullo – Alessandro Melchionda – Vincenzo Mongillo – Antonio Pagliano – Francesca Rocchi – Ivan Salvadori – Silvio Sau – Nicola Selvaggi – Antonino Sessa – Fabrizio Siracusano – Kolis Summerer – Leonardo Suraci – Antonio Vallini – Costantino Visconti – Angelo Zampaglione

Comitato di redazione

Il **comitato di redazione** della rivista Penale Diritto e Procedura è composto da:

Bruno Andò – Fabio Ballarini – Iacopo Benevieri – Andrea Borgheresi – Paolo Bottari – Gian Marco Caletti – Costantina Caravatta – Donatello Cimadomo – Irma Conti – Sylva D'amato – Francesco Marco De Martino – Laura Dipaola – Dalila Federici – Luca Forte – Alessio Gaudieri – Rebecca Girani – Carlo Landolfi – Gaetano Galluccio Mezio – Matteo Mattheudakis – Giuseppe Murone – Antonio Nappi – Giuseppe Palmieri – Francesco Porcu – Dalila Mara Schirò – Monica Tortorelli – Francesca Tribisonna

Segreteria di redazione: Gloria Giacomelli

ggiacomelli@pacinieditore.it

Phone +39 050 31 30 243 - Fax +39 050 31 30 300

Amministrazione:

Pacini Editore Srl, via Gherardesca 1, 56121 Pisa

Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300

www.pacinieditore.it • abbonamenti_giuridica@pacinieditore.it

I contributi pubblicati su questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

In corso di registrazione presso il Tribunale di Pisa

Direttore responsabile: Patrizia Alma Pacini

Editoriali

BARTOLOMEO ROMANO, <i>Il femminicidio: tra ragioni politiche e principi del diritto penale</i>	»	3
--	---	---

Articoli

STEFANO FIORE, <i>Oltre il populismo. Il diritto penale senza qualità come sedativo degli allarmi mediatici</i>	»	7
---	---	---

DONATELLA CURTOTTI - GIUSEPPE GILIBERTI - WANDA NOCERINO, <i>Verso uno statuto probatorio europeo per l'acquisizione delle comunicazioni criptate</i>	»	17
---	---	----

FRANCESCO ROSSI, <i>Appunti sul tema dell'ignoranza deliberata: una "dottrina" adattabile all'ordinamento italiano?</i>	»	35
---	---	----

ALESSANDRO MILONE, <i>La repressione del dissenso nel DL Sicurezza e il diritto penale del nemico: alcune considerazioni</i>	»	73
--	---	----

FRANCESCA ROMANA DE PALO, <i>La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità</i>	»	93
--	---	----

GIUSEPPE IMBRIGIOTTA, <i>Responsabilità dell'ente in relazione al delitto di abuso di informazioni privilegiate</i>	»	113
---	---	-----

OTTAVIA MURRO, <i>Sospensione del processo e messa alla prova per adulti: tra patologie del sistema, nodi interpretativi e "Riforma Cartabia"</i>	»	139
---	---	-----

Opinioni

MARCO GAMBARDELLA, <i>Il delitto di femminicidio: il "fatto è commesso come atto" e altre amenità nel disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati</i>	»	139
--	---	-----

ANTONELLA MASSARO, <i>Dal "divorzio all'italiana" al femminicidio: il cambio di passo del diritto penale di fronte alle questioni di genere</i>	»	147
---	---	-----

ELENA MATTEVI, <i>Audizione informale sul disegno di legge A.C. 2528 approvato dal Senato della Repubblica in data 23 luglio 2025, recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", avanti la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati - 14 ottobre 2025</i>	»	155
---	---	-----

MICHELE PASSIONE, *Testo scritto per audizione del 21 ottobre 2025 sul ddl C. 2528, recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", dinanzi alla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati* » 167

BARTOLOMEO ROMANO, *Note scritte all'esito dell'audizione in Commissione Giustizia del 9.12.2025 sui disegni di legge in tema di violenza sessuale e consenso* » 175

ILARIA MERENDA, *Osservazioni al DDL n. 1715 "Modifica dell'art. 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso"* » 187

Dalle corti

OTTAVIA MURRO, *Osservatorio Corte Costituzionale* » 211

GUIDO COLAIACOVO, LUIGI LUDOVICI, *Osservatorio Sezioni Unite* » 219

LEONARDO SURACI, *L'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio. Dalle Sezioni unite un nuovo "colpo" al principio di immediatezza* » 225

GIULIA RIZZO MINELLI, *La confisca di prevenzione e tutela del terzo: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale* » 247

ALESSIO GAUDIERI, *Confisca preventiva: i principi dettati alla Corte EDU nel caso Isaia e altri c. Italia* » 267

BIAGIO BORRETTI, *Il caso Morabito dinanzi alla Corte EDU. Tra censure e obiter dicta* » 273

ETTORE COLELLI RIANO, *Patteggiamento e confisca nel procedimento a carico degli enti. Corte di Cassazione, Sez. II, 5 febbraio 2025, n. 4753* » 285

Pagine senza tempo

Prefazione al libro Difese Penali e Studi di Giurisprudenza di Enrico Ferri edito nel 1899 » 295

IL FEMMINICIDIO: TRA RAGIONI POLITICHE E PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE

Bartolomeo Romano*

1. Ci sono materie nelle quali – certo, per la forte pressione dell'opinione pubblica che ritiene, o viene indotta a pensare, che occorran sempre nuove fattispecie incriminatrici o, almeno, che sia necessario l'aggravamento delle pene previste per i reati esistenti – **le forze politiche, tutte, raggiungono momenti di totale convergenza.**

Questo è stato il caso – durato, pare, lo spazio di un mattino – della riforma in materia di **violenza sessuale**, approvata all'unanimità (227 voti favorevoli e nessun voto contrario) dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2025 e ora oggetto di riflessione, e forse di ripensamento, al Senato della Repubblica¹.

Ma questo è stato anche quanto accaduto con riferimento all'introduzione del delitto di **femminicidio**, oggetto di una duplice e conforme approvazione unanime da parte del Senato della Repubblica il 23 luglio 2025 e, definitivamente, da parte della Camera dei deputati il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite².

* Ordinario di Diritto penale nell'Università di Palermo.

¹ Sul punto, mi permetto di rinviare alle mie *Note scritte all'esito dell'audizione in Commissione Giustizia del 9.12.2025 sui disegni di legge in tema di violenza sessuale e consenso*, in questa Rivista, 2026, 193 ss.

² Il tema è stato affrontato anche nel XIII Convegno dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, tenutosi a Palermo il 24 e il 25 ottobre 2025, che vi ha dedicato una apposita sessione, intitolata *Femminicidio come reato*, coordinata da Claudia Pecorella e da me.

In argomento, già numerosi contributi: G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, 14.3.2025; M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, *ivi*, 18.3.2025; A. PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, *ivi*, 2.4.2025; C. PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, *ivi*, 2.6.2025; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, *ivi*, 12.6.2025; A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, *ivi*, 25.6.2025; G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, *ivi*, 20.6.2025; D. PULITANO, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, *ivi*, 21.6.2025; ID., *Femminicidio ed ergastolo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 3; R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema penale*, 15.7.2025; *Parere ANM*, *ivi*, 30.5.2025, con *Aggiornamento*, *ivi*, 15.10.2025; *Parere UCPI*, *ivi*, 20.10.2025; C. PASINI, *Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un'indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d'Assise di Milano*, *ivi*, 2.10.2025; M. GAMBARDELLA, *Il delitto di femminicidio: il "fatto è commesso come atto" e altre amenità nel disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati*, in questa Rivista, 2026, 157 ss.; F. MENDITTO, *Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l'introduzione del delitto di femmini-*

Così ha visto la luce la **legge 2.12.2025, n. 181**, che presenta un corredo normativo complesso (la legge si compone di quattordici articoli), ma deve la sua notorietà soprattutto agli interventi incidenti sul diritto penale sostanziale, tra i quali spicca, appunto, l'introduzione del delitto di femminicidio³.

2. Più precisamente, l'**art. 1, legge n. 181/2025**, dispone, alla lett. a) del comma 1, l'aggiunzione, nel codice penale, dell'art. 577-*bis*, che per comodità del lettore riporto:

«**Art. 577-*bis* (Femminicidio).** – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

3. Rispetto a tale formulazione, possono sollevarsi alcune **critiche di fondo** (così, ad esempio, nel documento del 26.5.2025 a firma di numerose docenti di diritto penale)⁴:

1) sebbene priva di una fattispecie autonoma di femminicidio, grazie alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, la disciplina italiana, almeno sul piano sanzionatorio, già coglie lo specifico disvalore della con-

cidio, in *Giurisprudenza Penale Web*, 4.11.2025; G. PESTELLI, *Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?*, in *Quotidiano Giuridico*, 4.4.2025; M. PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 557 ss.

³ Dopo l'approvazione della l. n. 181/2025: F. LAZZERI, *In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali*, in *Sistema penale*, 3.12.2025; E. CORN, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, *ivi*, 12.12.2025; B. ROMANO, *La legge sul femminicidio. Qualche luce e molte ombre*, in *IUS*, 11.12.2025; A. TIGRINO, *Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto di "femminicidio" (art. 577-bis c.p.)*, in *Archivio penale*, 3/2025.

⁴ *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, in *Sistema penale*, 28.5.2025.

dotta, consentendo di applicare la pena dell'ergastolo all'uccisione di una donna per motivi di genere;

- 2) l'enfasi posta sulla rilevanza promozionale e pedagogica di tale intervento legislativo può impedire di avviare una riflessione sull'insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile;
- 3) si può dubitare del fatto che la minaccia della pena dell'ergastolo sia in grado di far desistere dall'azione criminosa chi non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona.

4. Ma soprattutto, la nuova figura di reato suggerisce di formulare alcuni rilievi tecnici.

Il primo, concernente la **mancaanza o insufficienza di tassatività e determinatezza**:

- in relazione alle condotte, sebbene rispetto al testo dell'originario disegno di legge vi sia minore indeterminatezza;
- in ordine al concetto di "donna" ("uomo" nell'art. 575 c.p. è inteso come "persona umana"), poiché si allude al genere femminile, peraltro non tenendo conto di quanto già previsto in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982 (la rettificazione avviene «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali») e al nuovo concetto di identità sessuale delineato anche attraverso le sentenze della Corte costituzionale (in particolare, nella sentenza n. 143/2024, la Corte ha riconfermato che «agli effetti della rettificazione... il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico/comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili»).

Il secondo rilievo è connesso alla **violazione del principio di eguaglianza**:

- con riferimento al nuovo delitto, si applica la pena dell'ergastolo all'uomo o alla donna che uccide una donna perseguendo le sole finalità indicate nell'art. 577-bis c.p.;
- invece, se un uomo o se una donna uccide un uomo in base alle sole finalità indicate nell'art. 577-bis c.p., potrebbe essere punito con una pena che va da ventuno a ventiquattro anni;
- inoltre: cosa avviene in presenza di soggetti che hanno intrapreso un percorso di cambio del sesso, posto che l'entità della pena, in queste ipotesi, risulta variare notevolmente a seconda della conclusione o meno di tale iter?
- e se poi un uomo si senta donna anche senza avere intenzione di effettuare in concreto il cambio del sesso e, proprio a causa delle sue convinzioni, venga ucciso: può, in tal caso, applicarsi l'art. 577-bis c.p.?

Infine, la terza criticità riguarda **il ricorso ad una pena fissa**:

- infatti, con la l. n. 181/2025 viene prevista, nell'ipotesi di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 577-bis c.p., la pena fissa dell'ergastolo;

- dalla riforma consegue, inoltre, l'impossibilità di diminuire la pena sotto i ventiquattro anni di reclusione anche qualora ricorra la sussistenza di una circostanza attenuante, in contrasto con la regola generale stabilita dall'art. 65, comma 1, n. 2, c.p. Dunque, tenendo conto del disposto dell'art. 23 c.p., viene sostanzialmente introdotta una pena fissa, in contrasto con i principi costituzionali nella misura in cui non consente l'individualizzazione della risposta sanzionatoria (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018);
- ancora, in caso di pluralità di circostanze attenuanti, ovvero di prevalenza di queste ultime su eventuali aggravanti, la pena non può essere comunque inferiore a quindici anni di reclusione, in deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 67, comma 1, c.p. per reati di almeno pari gravità.

5. Nonostante le buone intenzioni sottese alla riforma legislativa, **la legge n. 181/2025** presenta dunque numerosi **punti critici**, connessi – per quel che in tale sede rileva – alla introduzione del delitto di femminicidio **che sembrano superare gli eventuali profili positivi**, legati a talune misure processuali ed alla rafforzata tutela delle vittime derivante dalle altre previsioni normative.

Ma ormai, dal 17 dicembre 2025, la legge è in vigore: e dovremo soprattutto monitorare l'applicazione giurisprudenziale del nuovo apparato normativo e verificare se le perplessità di ordine costituzionale sopra esplicitate saranno tramutate in corrispondenti eccezioni di legittimità ed affrontate dalla Corte costituzionale.